

6. Federalismo demaniale

Il d.lgs. n. 85 del 2010⁴⁴ ha avviato il procedimento di federalismo demaniale previsto dalla legge n. 42 del 2009⁴⁵, disciplinando le modalità di costituzione del patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni attraverso il trasferimento di beni immobili del patrimonio dello Stato.

Come già osservato dalla Corte, la corretta valorizzazione delle componenti attive del patrimonio è garanzia ai fini di un'attribuzione equilibrata dei beni ai diversi livelli di governo.

Il principio della valorizzazione dei beni che caratterizza il decreto è volto a rendere più efficiente e redditizia la gestione del patrimonio, attraverso forme dirette di amministrazione, con procedimenti di dismissione degli immobili non più strumentali all'esercizio delle funzioni ed eccessivamente onerosi ed attraverso il conferimento in fondi immobiliari pubblici.

I beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso secondo, in particolare, i principi di sussidiarietà, adeguatezza, territorialità e di capacità finanziaria di soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni medesimi.

Sono esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, i beni appartenenti al patrimonio culturale, i parchi nazionali e le riserve naturali statali, nonché i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto. Vengono invece trasferiti i beni appartenenti al demanio marittimo, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle Amministrazioni statali, ed idrico con le relative pertinenze, gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale diversi da quelli di interesse nazionale e le miniere.

Di particolare importanza è la previsione dell'art. 6 che consente per la valorizzazione del patrimonio immobiliare anche il conferimento dei beni trasferiti in fondi comuni di investimento immobiliare. La norma approvata richiede che il conferimento sia effettuato per un valore la cui congruità deve essere attestata dall'Agenzia del Demanio o dall'Agenzia del Territorio.

Si, conferma, inoltre, quanto già espresso circa la necessità, in via generale, che la ricostruzione del valore di mercato dei beni e della rilevazione dei costi di manutenzione sovrintenda a tutto il processo di federalismo demaniale per una ricostruzione complessiva del rilievo finanziario dei trasferimenti anche in considerazione della non omogenea distribuzione dei beni sul territorio nazionale.

L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 85, esclude dal trasferimento gli immobili in uso per comprovate ed effettive attività istituzionali alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici destinatari di immobili dello Stato in uso governativo ed alle Agenzie di cui al d.lgs. n. 300 del 1999.

L'Agenzia del Demanio, sulla base delle comunicazioni fornite dalle amministrazioni interessate ha predisposto un primo elenco di immobili esclusi dal trasferimento⁴⁶. La Conferenza Unificata non ha ancora espresso il parere di competenza. Si tratta, comunque, di un elenco non esaustivo, in quanto non tutte le amministrazioni hanno completato l'invio delle richieste di esclusione dal trasferimento.

Ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, con riguardo ai beni immobili di natura patrimoniale, ritenuti suscettibili di trasferimento a regioni ed enti locali e gestiti dall'Agenzia, si è proceduto alla redazione dell'elenco dei beni di cui alla tipologia indicata all'art. 5, comma 1, lett. e) — “altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento”. Peraltro, non

⁴⁴ Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

⁴⁵ Legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione”.

⁴⁶ Elenco trasmesso il 26 ottobre 2010 all'Ufficio di coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero per la semplificazione normativa ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Unificata, che ha formulato alcuni rilievi, in base ai quali l'Agenzia modificato l'elenco stesso, inviato nuovamente il 1° dicembre 2010 all'Ufficio di coordinamento legislativo.

sono stati ancora emanati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalla norma per l'individuazione dei beni da attribuire alle regioni, province e comuni.

L'art. 3 del d.lgs. 85 ha disposto il trasferimento dei beni del demanio marittimo, con le relative pertinenze, alle regioni. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto l'elenco dei beni, unitamente a quelli in cui sono ubicati i porti di rilevanza economica nazionale e internazionale, da escludere dal trasferimento.

Lo stesso art. 3 individua nelle regioni i soggetti cui trasferire i beni del demanio idrico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ha ancora predisposto gli elenchi richiesti.

Anche per gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, che l'art. 5 prevede siano trasferiti ai comuni, province, città metropolitane e regioni, non sono stati predisposti gli elenchi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Anche in questa sede è particolare il percorso previsto per i beni immobili in uso al Ministero della difesa. E' stato infatti disposto che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, i beni da trasferire siano individuati su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata. Sono esclusi tuttavia da possibili trasferimenti gli immobili utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, quelli oggetto delle procedure di cui all'articolo 14bis del DL n. 112 del 2008 e di cui all'articolo 2, comma 628, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) e quelli funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle funzioni di difesa, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa vigente.

In data 31 gennaio 2011 il Ministero della Difesa ha trasmesso un primo elenco (peraltro senza precisare se trattasi di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato ovvero al demanio pubblico) dei beni che non dovrebbero essere trasferiti, in quanto ritenuti ancora necessari alle proprie attività istituzionali.

I beni appartenenti al patrimonio culturale sono esclusi dal trasferimento ad eccezione dei beni che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, sono indicati nei suddetti accordi di valorizzazione (in tal senso, art. 5, comma 5 del decreto legislativo).

I FONDI DI ROTAZIONE

1. Premessa

2. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge

n. 559 del 1993: 2.1. *Artigiancassa S.p.A.*; 2.1.1. Fondo per la concessione di crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale finalizzata allo sviluppo; 2.1.2. Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all'imprenditoria cinematografica; 2.2. *Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con I Paesi dell'Est Europeo – Finest*; 2.2.1. Fondo Ventur capital per area balcanica; 2.3. *Cassa Depositi e Prestiti*; 2.3.1. Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali; 2.3.2. Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni (Regioni-Enti locali) legge n. 179 del 1992, art. 5; 2.3.3. Fondo per le demolizioni delle opere abusive; 2.3.4. Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI); 2.3.5. Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra; 2.4. *Centrobanca*; 2.4.1. Fondo di rotazione per l'innovazione della produttività; 2.5. *Banca Nazionale del Lavoro*; 2.5.1. Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – Foncooper (gestione stralcio); 2.6. *Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (ex Sviluppo Italia)*; 2.6.1. Fondo destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno; 2.6.2. Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese; 2.6.3. Fondo di rotazione per il finanziamento di programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse; 2.6.4. Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità; 2.7. *Intesa SanPaolo*; 2.7.1. Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA) (gestione stralcio); 2.8. *Simest S.p.A. Società italiana per le imprese all'estero*; 2.8.1. Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi; 2.8.2. Fondo unico di *venture capital*; 2.9. *UniCredit S.p.A.*; 2.9.1. Fondo per l'attività di microcredito nell'area balcanica; 2.10. *Consap S.p.A.*; 2.10.1. Fondo rotativo per il credito ai giovani; 2.10.2. Fondo per il credito per i nuovi nati; 2.10.3. Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

3. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 24 della legge

n. 559 del 1993: 3.1. *Ministero dell'economia e delle finanze*; 3.1.1. Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; 3.2. *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*; 3.2.1. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura; 3.2.2. Fondo centrale per il credito peschereccio; 3.2.3. Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice; 3.3. *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*; 3.3.1. Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo; 3.4. *Ministero dello sviluppo economico*; 3.4.1. Fondo per l'innovazione

tecnologica limitatamente agli interventi cofinanziati dalla UE e dalle Regioni – Aree depresse e programmazione negoziata; 3.4.2. Fondo per l'innovazione tecnologica; 3.5. *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*; 3.5.1. Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR).

1. Premessa

La Corte dei conti, ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge n. 559 del 1993, riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta dagli organismi che gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte sul bilancio dello Stato (art. 23) e sull'andamento e sui risultati delle gestioni fuori bilancio (art. 24), cui appartengono, come è noto, anche i fondi di rotazione gestiti direttamente dalle Amministrazioni interessate ed ai quali per legge si applicano le norme relative alle gestioni fuori bilancio (legge n. 1041 del 1971).

Dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 2003 (art. 93, comma 2), che ha soppresso tutte le gestioni fuori bilancio, la Corte riferisce, con riguardo alle fattispecie di cui all'art. 24, esclusivamente sui fondi di rotazione non aboliti per esplicita deroga normativa.

Nella presente trattazione si riferisce su tutti i fondi di rotazione in essere, tenendo conto della bipartizione prevista dalla legge (artt. 23 e 24), oltre a segnalare alcune criticità che riguardano le gestioni in esame.

Si ritiene, altresì, utile rappresentare i diversi fondi per settori omogenei di intervento, sulla base delle priorità e delle finalità delle leggi istitutive, con l'avvertenza che, in taluni casi, la ripartizione che segue tiene conto dell'aspetto prevalente (a titolo esemplificativo, il *Fondo per l'innovazione tecnologica*, gestito dal Ministero dello sviluppo economico, è inquadrato tra le misure per la riduzione degli squilibri territoriali ancorché interessi anche il settore della ricerca).

Sostegno agli investimenti ed internazionalizzazione delle imprese

Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, Fondo unico di venture capital - Simest S.p.A.¹; Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità, Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese – Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia); Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Foncooper.

Sostegno alle iniziative di formazione e riqualificazione

Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Sostegno all'innovazione ed alla ricerca scientifica

Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) - Cassa Depositi e Prestiti; Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA) - Intesa SanPaolo; Fondo di rotazione per l'innovazione della produttività - Centrobanca; Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR) – Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

Misure per la riduzione degli squilibri territoriali

Fondo destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse nel Mezzogiorno, Fondo di rotazione per il finanziamento di programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse – Invitalia

¹ È prevista l'istituzione di fondi rotativi regionali dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", art. 13.: "[...] "6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST S.p.A. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, [...]".

S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia); *Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni* (Regioni-Enti locali), *Fondo per le demolizioni delle opere abusive - Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali* - Cassa Depositi e Prestiti; *Fondo per l'innovazione tecnologica*, Ministero dello sviluppo economico; *Fondo rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (finanziamenti nazionali e finanziamenti UE)* - Ministero dell'economia e delle finanze.

Sostegno all'agricoltura ed alla pesca

Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, *Fondo centrale per il credito peschereccio*, *Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice*, Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

Sostegno ai Paesi in via di sviluppo

Fondo per la concessione di crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale finalizzata allo sviluppo - Artigiancassa S.p.A..

Sostegno alla ricostruzione ed allo sviluppo dei Balcani

Fondo venture capital - Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo Finest S.p.A.; *Fondo per l'attività di microcredito nell'area balcanica* - UniCredit.

Sostegno all'imprenditoria cinematografica

Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all'imprenditoria cinematografica - Artigiancassa S.p.A..

Sostegno sociale

Fondo per il credito ai giovani, *Fondo per il credito per i nuovi nati* (dal 2009); *Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso* - Consap S.p.A.

Tutela dell'ambiente

Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra - Cassa Depositi e Prestiti.

2. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993

2.1. Artigiancassa S.p.A.

2.1.1. Fondo per la concessione di crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale finalizzata allo sviluppo

Dall'8 novembre 2004 la gestione dei Fondi di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 49 del 1987, che prevede la concessione di crediti finanziari agevolati a favore dei Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione italiana bilaterale, di cui è responsabile il Ministero degli affari esteri, sono affidati all'Artigiancassa S.p.A., subentrata al Mediocredito Centrale, quale aggiudicataria della gara indetta dal Ministero dell'economia e delle finanze. A questi occorre aggiungere anche il sottoconto istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 84 del 2001, recante finanziamento di progetti proposti dalle Regioni italiane nei Paesi dell'area balcanica per interventi di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo.

*** Crediti di aiuto allo sviluppo (art. 6)**

La legge n. 49 del 1987, art. 6, disciplina la cooperazione italiana con Stati, banche centrali ed enti di Stato dei Paesi in via di sviluppo, per la realizzazione di progetti e programmi che rispondono alle finalità della legge stessa. I crediti agevolati sono corrisposti a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977², art. 26, n. 38 del 1979³ e n. 49 del 1987, sottoconto per i crediti agevolati, art. 6.

La concessione dei crediti di aiuto è preceduta da accordi tra il governo italiano ed i

² Legge 24 maggio 1977, n. 227.

³ Legge 9 febbraio 1979, n. 38.

governi dei Paesi in via di sviluppo beneficiari; la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri valuta le iniziative da finanziare sotto l'aspetto politico e tecnico-economico, trasmettendo al Comitato direzionale l'indicazione degli interventi ritenuti suscettibili di finanziamento. Acquisito il parere del Comitato direzionale, su proposta del Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia autorizza l'istituto finanziario gestore a stipulare la convenzione finanziaria, ad erogare il finanziamento, a curare i rientri e le eventuali ristrutturazioni e gli annullamenti dei debiti⁴.

Nell'esercizio in esame Artigiancassa S.p.A. è stata autorizzata a concedere 12 nuovi crediti di aiuto per circa 305 milioni⁵. Infine, sono state stipulate 5 nuove convenzioni finanziarie con i Governi della Bolivia (2) del Libano (1) della Serbia (1) e del Vietnam (1) per un totale di Euro 89.790.085,00.⁶

La disponibilità del Fondo al 1° gennaio 2010 ammontava a 2.557,4 milioni; le erogazioni sono state pari a 95 milioni. Tenuto conto di uscite diverse dalle erogazioni, dei rientri di capitale (126 milioni) e di altri rientri, le disponibilità al 31 dicembre 2010 ammontano a 2.606,2 milioni.

** Concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste (joint ventures) da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo (art. 7).*

I crediti agevolati sono corrisposti a valere sulle disponibilità del "Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977, n. 38 del 1979 e n. 49 del 1987, sottoconto per i crediti agevolati ai sensi della legge n. 49, art. 7", costituito ai sensi della legge n. 49 del 1987. La legge, alla quale è stata data attuazione con delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo n. 53 del 1993, prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste (*joint ventures*) da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo⁷, con reddito pro capite non superiore a 3.250 US \$.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce i criteri e le condizioni per la concessione dei crediti agevolati, nonché la quota del "Fondo" che annualmente può essere utilizzata. I crediti di aiuto derivano da accordi tra il governo italiano ed i governi dei Paesi in via di sviluppo beneficiari.

La valutazione delle iniziative, sotto l'aspetto politico e tecnico-economico, è di competenza della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e del Comitato direzionale. Intervenuto il decreto di autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, l'Istituto stipula il contratto di finanziamento, eroga il credito e ne cura i rientri⁸.

Nell'anno 2010, il Comitato direzionale ha espresso parere favorevole alla concessione di un nuovo finanziamento agevolato, cui è seguito il relativo contratto per euro 337.835,00.

⁴ I progetti ed i programmi di sviluppo sono di regola realizzati da imprese italiane, attraverso l'esecuzione di lavori, la fornitura di impianti, macchinari ed altri beni strumentali, ovvero attraverso la prestazione di servizi. La percentuale di spese *in loco* ed estere finanziabili è stabilita per ogni singolo intervento di credito di aiuto.

⁵ Eritrea, Libano, Kenya, Siria, Bolivia e Pakistan

⁶ Di cui 3 autorizzati nel 2010 e il rimanente in una annualità precedente.

⁷ In sede OCSE, la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese italiane, che partecipano con capitale di rischio alla costituzione di imprese miste nei Paesi in via di sviluppo, non è classificata come aiuto allo sviluppo.

⁸ L'importo finanziabile è pari al 70 per cento dei primi 5,165 milioni di euro (10 miliardi delle vecchie lire) della partecipazione italiana al capitale di rischio dell'impresa mista ed al 50 per cento della partecipazione eccedente, fino ad un importo massimo di 10,329 milioni di euro (20 miliardi di vecchie lire), dietro garanzia bancaria. Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del finanziamento ed è pari al 30 per cento del tasso di mercato vigente al momento della stipula del contratto. Il rimborso deve avvenire entro 8 anni, oltre ad un periodo di garanzia per capitale ed interesse non superiore a 2 anni a partire dalla stipula del contratto.

2.1.2. Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all'imprenditoria cinematografica

La disciplina degli interventi pubblici di sostegno alle attività cinematografiche per i film di interesse culturale è stato oggetto nel 2004, ad opera del d.lgs. n. 28⁹, di un'ampia riforma, il cui avvio è stato ritardato da successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 12 del richiamato d.lgs. n. 28 è stato istituito il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, nel quale sono affluite le risorse presenti nei soppressi Fondi che erano stati istituiti dalle leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, gestiti dalla Sezione di credito cinematografico e teatrale della BNL S.p.A., che ha continuato ad operare fino al 31 dicembre 2006, come gestione stralcio, in attesa della scelta, a seguito di gara pubblica, del nuovo ente gestore¹⁰.

Il comma 5 del citato articolo 12 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'approvazione della disciplina delle modalità di gestione, decreto che, anche per effetto dei diversi interventi legislativi che da subito hanno corretto l'originario impianto normativo, si è perfezionato solo il 6 marzo 2006. Nell'attesa del completamento del quadro di riferimento, primario e regolamentare, per assicurare correttezza alla gestione, con decreto interministeriale del 18 gennaio 2005 sono state mantenute in essere le medesime modalità tecniche di gestione ante riforma.

A seguito di gara con procedura aperta, dal 1° luglio 2007 la gestione del Fondo è stata affidata al raggruppamento di imprese costituito da Artigiancassa S.p.A., capogruppo mandataria e dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.. Nella convenzione, sottoscritta il 15 giugno 2007, è stata prevista la costituzione di un Comitato di coordinamento per il cinema che si esprime in merito alle proposte di delibere concernenti le concessioni di finanziamento a tasso agevolato, di concessione di contributi in conto capitale e interessi, in ordine alla gestione delle posizioni in contenzioso, sulla rendicontazione annuale.

La "Finanziaria 2007" ed il successivo d.m. di attuazione 12 aprile 2007, art. 20, hanno consentito alle imprese di produzione di estinguere il debito maturato per precedenti finanziamenti agevolati concessi entro il 31 dicembre 2006, attribuendo i diritti di sfruttamento dei film anche al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato.

Con questa norma si è inteso migliorare la possibilità di recupero delle somme già erogate per le quali non ci sono stati e non si prevedono rientri nel Fondo da parte dei beneficiari. Si richiama l'attenzione sulla necessità di un attento monitoraggio sulla capacità del Fondo di alimentarsi anche attraverso i rientri da parte delle imprese beneficiarie del sostegno pubblico, in relazione agli incassi che l'opera filmica sarà capace di realizzare.

Nel corso del 2010 si sono esaurite le erogazioni concesse a valere sulla legge n. 153 del 1994 ed è proseguita l'attività di gestione dei residui finanziamenti, di cui al d.lgs. n. 28 del 2004.

Inoltre, sono state deliberate 302 agevolazioni, per complessivi 45,2 milioni, erogate 1.209 operazioni, per complessivi 49,1 milioni.

Analizzando analiticamente le movimentazioni intervenute sul Fondo, si registrano versamenti, dal bilancio dello Stato al Fondo, il quale ha natura "mista" in quanto ai finanziamenti si affianca la concessione di contributi, 25 milioni, da destinare al settore cinematografico.

⁹ Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Il presente decreto era stato modificato, con l'aggiunta dell'art. 23-bis e del comma 8-bis all'art. 27, rispettivamente dagli artt. 2 e 1, DL 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge.

¹⁰ Il comma 8 del citato art. 12 ha affidato la gestione finanziaria del nuovo Fondo alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Sezione credito cinematografico e teatrale, che la gestiva secondo le procedure previste dalla precedente normativa, per dodici mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2004. Peraltro, tale termine è stato prorogato una prima volta fino al 30 settembre 2005, ai sensi del DL n. 266 del 2004, successivamente al 30 giugno 2006 ad opera del DL n. 273 del 2005 e, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dal DL n. 173 del 2006, art 1-ter.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, nel corso del 2010, ha disposto che la quota dei contributi percentuali maturati sugli incassi, per le opere filmiche finanziate con l'intervento dello Stato, fosse utilizzata a decremento della posizione debitoria della Società verso il "Fondo", in luogo del versamento a favore dei produttori. Tale attività ha riguardato n. 57 opere filmiche, per un importo di 14,4 milioni, considerati a scomputo delle posizioni debitorie.

L'art. 20 del d.m. ha concesso alle imprese di produzione la facoltà di estinguere la propria situazione debitoria, consolidatasi al 31 dicembre 2006, nei confronti del Fondo (c.c. "cartolarizzazione"), per finanziamenti ricevuti ai sensi della legge n. 153 del 1994, sulla base di certificazioni rilasciate da idonee società relative ai costi/proventi alla scadenza dei cinque anni dalla data di stipula del contratto. Per quanto attiene ai finanziamenti previsti dal d.lgs. n. 28 del 2004, l'obbligo di accertamento dei costi è previsto, con le medesime modalità, entro 180 giorni dalla data di uscita in sala del film.

L'Artigiancassa ha comunicato che alla fine dell'anno in esame, su 105 film oggetto di perizia a 180 giorni, è risultato che per 41 film è stato possibile effettuare le verifiche previste dalla legge, mentre le rimanenti sono corso di lavorazione. In relazione all'obbligo di perizia a cinque anni dalla data di stipula del contratto (Legge 153/1994), su 496 perizie, per 177 sono state definite le suddette verifiche, per 114 sono state sospese dalle Società di certificazione per impossibilità di portare a termine l'incarico per cause addebitabili alla controparte, mentre per le rimanenti 106 posizioni l'attività peritale è ancora in corso. In quanto già in sofferenza, sono interessate da procedure fallimentari diverse imprese di produzione relativamente a 99 film.

Sul punto si richiama l'attenzione dell'Amministrazione e della Società di gestione sulla necessità della massima attenzione e vigilanza riguardo il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore.

Al 31 dicembre 2010, le imprese hanno dichiarato di cedere i diritti allo Stato per 243 film dei 601 finanziati ai sensi dell'art. 20 richiamato; per 52 film hanno manifestato la volontà di acquisizione dei diritti di sfruttamento; per 140 le imprese hanno manifestato la volontà di non avvalersi della procedura di cartolarizzazione, preferendo mantenere la contitolarità dei diritti; per 71 non hanno fornito alcuna indicazione.

Nell'esercizio in esame i rientri sono stati pari a 5,4 milioni; le disponibilità finanziarie finali ammontano a 85,5 milioni.

2.2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo - Finest¹¹

2.2.1. Fondo *Ventur capital* per l'area balcanica.

Il Fondo *Ventur capital* per l'area balcanica è finalizzato al finanziamento di interventi della Finest S.p.A. per favorire la costituzione di imprese in Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania, Stato di Serbia-Montenegro, attraverso l'acquisizione di quote aggiuntive di capitale di rischio (*venture capital*) in società o imprese costituite o da costituire nei suddetti Paesi¹². Entro otto anni, le imprese si impegnano a riacquistare la quota sottoscritta da parte della Finest S.p.A., dando luogo al carattere di rotatività dell'investimento.

Il Fondo è operativo dal 2004, sulla base della convenzione stipulata (in data 28 aprile 2004, esecutiva dal successivo mese di luglio) con il Ministero delle attività produttive, con una dotazione iniziale di 6.429.900,00, incrementata¹³ di 1.751.960,00 (trasferito alla gestione del Fondo a fine 2005). Nel corso del 2005, su richiesta del Ministero è stato sottoscritto un nuovo testo della convenzione.

In merito alla mancata operatività del Fondo, la Corte aveva espresso osservazioni

¹¹ Legge 26 marzo 2001, n. 81, art. 5, comma 2, lettera g).

¹² Normativa di riferimento: art. 5, comma 2, lett. g) della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica".

¹³ Con decreto del Ministero per le attività produttive del 3 settembre 2004.

critiche in sede di relazione al Parlamento sugli esercizi 2008 e 2009; in questa sede tuttavia, si segnala che, nell'esercizio 2010, sono state effettuate erogazioni per 1,1 milioni, riconoscendo alla Finest un compenso di 157.093 mila euro.

Al 31 dicembre 2010 le disponibilità del Fondo ammontano a circa 3,460 milioni.

2.3. Cassa Depositi e Prestiti

2.3.1. Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali

Il Fondo rappresenta uno strumento di attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali, per incentivare la realizzazione di progetti effettivamente cantierabili, razionalizzando ed accelerando la spesa per investimenti delle Amministrazioni e degli enti pubblici.

L'art. 8 del DL n. 67 del 1997 ha ampliato i soggetti beneficiari degli interventi, ammettendo alle anticipazioni (oltre alle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi e comunità montane) i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici e privati oltre agli Enti locali, le società per la gestione dei servizi pubblici cui partecipano gli Enti locali e le aziende speciali di detti Enti. E' stata prevista la finanziabilità del 100 per cento anziché del 90 per cento dell'importo delle spese tecniche, sempre con il limite che l'anticipazione non può essere superiore al 10 per cento del costo presunto dell'opera; è stata disposta l'abolizione della prescrizione di restituzione dell'anticipazione obbligatoriamente in unica soluzione; sono stati prolungati i termini massimi per la restituzione dell'anticipazione, da due a quattro anni, se le somme sono finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, e da tre a cinque anni negli altri casi. Successivamente, con circolare n. 1227 del 1998, sono state introdotte innovazioni in merito alle commissioni dovute a titolo di rimborso e a quelle dovute in caso di revoca.

Nel 2010, rispetto al precedente esercizio, si rileva una riduzione delle concessioni, a fronte di una stabilità delle erogazioni. L'ammontare delle concessioni è risultato, infatti, pari a circa 3,8 milioni (5 milioni nel 2009); le erogazioni ammontano, invece, a circa 3,8 milioni (3,7 milioni nel 2009). Le concessioni ai comuni con popolazione inferiori a 5 mila abitanti sono state pari a 558 mila euro; ai comuni con popolazione tra 5 mila e 50 mila abitanti, pari a 1,9 milioni; nessuna concessione ai comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, e concessioni ad amministrazioni provinciali, per 1,3 milioni. Complessivamente, il totale concesso è pari a 3,7 milioni.

La legge finanziaria 2003¹⁴, all'art. 70, tenuto conto che a fronte di un incremento delle richieste di accesso non ha corrisposto un'analoga capacità dei soggetti beneficiari di realizzare le attività progettuali finanziate, ha inciso nella disciplina del Fondo assegnando alla Cassa margini di maggiore flessibilità, sia con riferimento a quanto attiene all'attività regolamentare, sia per quella operativa.

La dotazione del Fondo è stabilita in 400 milioni di euro, di cui:

- Quota A - 120 milioni di euro (30 per cento della dotazione complessiva) per le esigenze inserite nel piano straordinario, di cui all'art. 80, comma 21 della richiamata legge finanziaria 2003, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo per quelli edificati in zone a rischio sismico (tale riserva rimarrà operativa per un biennio);
- Quota B - 168 milioni di euro (60 per cento della quota residua) per le aree depresse del territorio nazionale e per l'attuazione di progetti comunitari, da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea, localizzati in tale aree¹⁵;
- Quota C - fino a 28 milioni di euro (10 per cento della quota residua) per le spese comprese

¹⁴ Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

¹⁵ Sono aree depresse quelle dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari, di cui agli obiettivi 1 e 2, o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio, nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

nel programma infrastrutture strategiche, di cui alla legge n. 443 del 2001¹⁶, non localizzate nelle predette aree depresse;

- Quota D - 84 milioni di euro, quota di risorse non riservata dalla legge (trattasi di una quota che potrà variare in relazione all'effettivo utilizzo delle quote riservate)¹⁷.

Sulla quota A e C l'importo richiesto rimane contenuto. Le maggiori richieste, concessioni ed erogazioni, come avvenuto negli ultimi anni, si sono concentrate sulle quote B (apprezzata prevalentemente dal Mezzogiorno) e D, cui hanno ricorso Regioni del Centro.

2.3.2. Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni¹⁸ (Regioni-Enti locali) legge n. 179 del 1992, art. 5

Presso la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa Depositi e Prestiti era stato istituito un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare. A seguito di quanto disposto dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dal d.lgs. n. 284 del 1999¹⁹, che hanno soppresso la Sezione autonoma dell'edilizia residenziale, le funzioni di programmazione e di attuazione degli interventi, relative alla gestione dell'edilizia residenziale, sono state trasferite alle Regioni. In sede di Conferenza Stato-Regioni del marzo 2000 e di successivi accordi di programma tra Regioni e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state quantificate le risorse e disciplinate le modalità ed i tempi di trasferimento alle Regioni. Con d.m. del 5 dicembre 2003 la titolarità del Fondo è stata trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto del quale la Cassa provvede alle erogazioni, secondo gli stati di avanzamento dei mutui concessi ai comuni, alla riscossione delle rate di ammortamento, i cui importi sono trasferiti a fine esercizio sui conti correnti intestati alle regioni, alle rilevazioni delle disponibilità inutilizzate, relative ai fondi assegnati alle singole regioni ed al trasferimento delle stesse, alla rilevazione e ripartizione, effettuata nel 2004, secondo coefficienti stabiliti dalla delibera CIPE delle risorse non ancora ripartite ed al loro trasferimento alle Regioni.

Inoltre, nell'esercizio di riferimento, come previsto dagli Accordi di Programma stipulati tra le Regioni ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati trasferiti alle Regioni 6,7 milioni, provenienti dai rientri delle rate riferite all'anno 2009.

Complessivamente, la consistenza dei due conti correnti delle Regioni, sui quali si effettuano i trasferimenti, ammonta, rispettivamente, a 1,282 milioni e 229,5 milioni.

2.3.3. Fondo per le demolizioni delle opere abusive²⁰

Il Fondo è destinato alla concessione ai comuni ed ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art. 27, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001²¹, di anticipazioni senza interesse sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, disposti anche dalla autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Possono accedere al Fondo solo i comuni nel cui territorio è stata realizzata l'opera abusiva, oggetto di provvedimento di demolizione. Le anticipazioni devono essere restituite in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate,

¹⁶ Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo).

¹⁷ Circolare 25 febbraio 2003, n. 1250 della Cassa Depositi e Prestiti.

¹⁸ Normativa di riferimento: legge n. 179 del 1992, art. 5.

¹⁹ D.lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

²⁰ Normativa di riferimento: legge 20 novembre 2003, n. 326, di conversione del DL 30 settembre 2003, n. 269.

²¹ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni in materia edilizia. L'art. 27 affida al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi ove accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., entro sessanta giorni dalla scadenza, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni. Il Fondo è stato costituito con un importo massimo di 50 milioni incrementato di 10 milioni dalla legge finanziaria 2008.

Nel 2010 la CDP ha concesso 71 anticipazioni per un valore di 3,8 milioni, anticipazioni che hanno riguardato per la quasi totalità comuni della regione Campania ed in particolare della province di Napoli e Salerno. Le erogazioni sono state pari a 1,3 milioni.

2.3.4. Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)

Il comma 354 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 ha istituito, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., un Fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati come anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale, pari a 6 miliardi, è alimentata con le risorse del risparmio postale. Il Fondo è ripartito con delibere CIPE per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio. Con delibere n. 76 del 15 luglio 2005 e n. 45 del 22 marzo 2006, il CIPE, stabiliti i criteri generali di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo ed approvato lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., i Ministeri ed i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, ha fissato la misura del tasso di interesse minimo da applicare ai finanziamenti agevolati, stabilito la durata massima e ripartito interamente le risorse del Fondo (6 miliardi); successivamente, sono intervenute le delibere n. 167 del 2006 e n. 38 del 27 marzo 2008.

L'articolo 1, comma 855, della legge finanziaria 2007, ha ampliato l'ambito operativo del Fondo agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione o comunque conferiti dalla regione stessa per gli investimenti produttivi e per la ricerca. Allo scopo, la dotazione iniziale del Fondo è stata incrementata fino a 2 miliardi. Peraltro, i prescritti indirizzi interministeriali di attuazione, a tutto il 31 dicembre 2008, non sono stati emanati ed i 2 miliardi sono rimasti inutilizzati.

Successivamente, l'articolo 20-*bis* del decreto legge n. 159 del 2007 ha ulteriormente esteso alle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla "legge obiettivo", l'operatività del Fondo di rotazione. Da ultimo, l'art. 10 del DL n. 112 del 2008²², ha esteso gli interventi ammessi al finanziamento alle infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazioni.

Alla ricerca ed allo sviluppo sono stati assegnati 1,790 miliardi (d.lgs. n. 297 del 1999²³); per interventi di innovazione di processo e di prodotto tramite tecnologie 525 milioni (legge n. 46 del 1982²⁴ - FIT - Fondo Innovazione Tecnologica); per incentivi alle imprese 1,710 miliardi (legge n. 488 del 1992); ancora per interventi per i settori dell'economia a rilevanza nazionale 1,025 miliardi; per i contratti di programma 350 milioni, successivamente destinati, ai sensi dell'art. 8-*bis* del decreto legge n. 81 del 2007 che, a far data dalla emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, ha sospeso l'operatività del Fondo per gli interventi previsti dalla legge n. 488 del 1992, alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla "legge obiettivo"; 140 milioni ai patti territoriali e contratti d'area, da ripartirsi orientativamente in uguale misura tra i vari strumenti di agevolazione; 300 milioni per il potenziamento e lo sviluppo delle filiere agricole e agroalimentari.

²² D.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

²³ D.lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

²⁴ Legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Accedono al Fondo:

		Disposizioni normative e/o strumento	Amministrazione competente	Tipologia di interventi previsti
Ricerca e sviluppo	(1)	DL n. 297/1999 Disciplina per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.	Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca	Sostegno agli investimenti in ricerca per l'incremento della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico e dell'attrazione degli investimenti dall'estero.
	(2)	Legge n. 46/1982 Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (FIT).	Ministero dello sviluppo economico	Sostegno agli investimenti per la ricerca industriale e per lo sviluppo pre-competitivo delle imprese, con particolare attenzione verso le PMI.
Altro	(3)	Legge n. 486/1992 modificata ai sensi dell'art. 8 del decreto legge n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005.	Ministero dello sviluppo economico	Sostegno agli investimenti per il potenziamento e lo sviluppo nei settori dell'industria, turismo commercio ed artigianato.
	(4)	Legge n. 46/1982 Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (FIT).	Ministero dello sviluppo economico e Dipartimento per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione.	Sostegno agli investimenti per l'innovazione di processo e di prodotto tramite tecnologie digitali.
	(5)	Infrastrutture strategiche della legge obiettivo.	Ministero delle infrastrutture.	Realizzazione di progetti di investimento relativi ad infrastrutture strategiche.
	(6)	Patti territoriali e contratti d'area.	Ministero dello sviluppo economico.	Sostegno di investimenti per l'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale.
	(7)	Contratti di filiera agroalimentare – distretto – programma settore agricolo, operazioni di riordino fondiario.	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.	Sostegno agli investimenti per il potenziamento e lo sviluppo delle filiere agricole e agroalimentari.
	(8)	Legge n. 46/1982 Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (FIT).	Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	Sostegno di investimenti per l'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di tutela ambientale.

La delibera CIPE del 27 marzo 2008 ha ripartito le risorse (6 milioni) assegnando il 38,6 per cento (2,315 milioni) dello stanziamento allo sviluppo ed alla ricerca ed il 61,4 per cento agli interventi *ex lege* n. 488 del 1992, legge n. 46 del 1982, contratti di programma, patti territoriali e contratti d'area, contratti di filiera agroalimentare. Questi ultimi interventi sono stati oggetto del decreto interministeriale del 22 novembre 2007 (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico), che ha stabilito le condizioni di accesso ai finanziamenti agevolati del FRI, da applicare ai contratti di filiera e di distretto nonché agli interventi di riordino fondiario.

La ripartizione su base territoriale dei 6 milioni vede il 67 per cento (4 milioni) assegnato ad interventi nelle aree sottoutilizzate e la restante quota, 33 per cento (2 milioni), per altri territori.

Nel corso del 2010, con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 28 maggio 2010, sono stati sospesi i termini per la presentazione delle domande di agevolazione previste dal Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica tramite procedura negoziale.

Il CIPE, con delibera del 18 novembre 2010 ha incrementato di ulteriori 100 milioni di euro la quota riservata alle operazioni di riordino fondiario da parte di ISMEA ed ha destinato circa 800 milioni di euro ai contratti di innovazione tecnologica, di cui al Decreto Direttoriale sopra citato.

Nel corso dell'esercizio in esame sono stati deliberati finanziamenti agevolati ai sensi delle leggi n. 488 del 1992 e n. 46 del 1982 e del d.lgs. n. 297 del 1999.

Nel settore delle agevolazioni afferenti il FIT-PIA (Pacchetto Integrativo di Agevolazioni) sono stati stipulati due contratti per un importo complessivo di circa 5 milioni; nel settore FIT-Poli Tecnologici sono stati stipulati cinque contratti per un importo complessivo di circa 8 milioni; nel settore FIT-Distretti industriali per tecnologie digitali sono stati stipulati due contratti, per circa 4 milioni; nel settore FIT- Aree Tecnologiche Prioritarie due contratti sono pervenuti alla Cassa, per un ammontare di circa 3 milioni; nel settore dei finanziamenti FAR-GPS (Fondo Agevolazioni Ricerca) per il flusso 2010 sono stati stipulati 37 contratti per un importo di 52 milioni; nel settore finanziamenti agevolati FAR (ex art. 10 della legge n. 593 del 2000) non è stato stipulato alcun contratto; per gli interventi di cui alla legge n. 488 del 1992 (industria, turismo, commercio, contratto d'area Salerno, artigiani) sono stati stipulati 41 contratti per circa 9 milioni nel flusso 2010.

Le erogazioni sono concesse dopo la stipula dei relativi contratti di finanziamento e per stati di avanzamento dei lavori; nel corso del 2010 sono stati erogati circa 219 milioni, con un decremento rispetto al precedente esercizio (259 milioni nel 2009, 306 milioni nel 2008 e 17,5 milioni nel 2007).

2.3.5. Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra

La legge finanziaria 2007 ha istituito presso la CDP S.p.A. un Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra, finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono state individuate le principali modalità attuative, per la destinazione delle risorse a: impianti di microcogenerazione; impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la produzione di elettricità e calore; motori elettrici industriali; efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario; eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali; sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni; pratiche di gestione forestale sostenibile.

Nel triennio 2007-2009 il Fondo ha registrato uno stanziamento di circa 200 milioni di euro l'anno. Ai finanziamenti agevolati, di durata massima di sei anni, viene applicato un tasso di interesse determinato dal Ministro dell'economia e delle finanze dello 0,50 per cento annuo. Beneficiari dei finanziamenti agevolati saranno le persone fisiche, le persone giuridiche private, i condomini, le imprese e i soggetti pubblici.

Solo nel mese di aprile del 2009 si è conclusa la fase procedimentale di avvio della gestione e nel mese di novembre dello stesso anno è stato individuato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati. Dalla relazione trasmessa dalla CDP risulta che il Ministero dell'ambiente avrebbe espresso la volontà di avviare la gestione entro la prima metà del 2011.

La pur complessa procedura prevista per il concreto avvio della gestione (decreto di concerto tra i Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, sottoposto al parere della Conferenza unificata, di definizione delle modalità di funzionamento del Fondo; successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di determinazione del tasso di interesse da applicare; convenzione con la CDP) non può giustificare che a quasi quattro anni dalla sua istituzione il "fondo" sia ancora in via di attivazione.

Gli stanziamenti previsti sono rimasti inutilizzati, vanificando gli obiettivi strategici indicati dal legislatore per consentire all'Italia di assolvere gli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto.

2.4. Centrobanca

2.4.1. Fondo di rotazione per l'innovazione della produttività²⁵

Il Fondo in esame è stato istituito dall'art. 6 della legge n. 626 del 1954 per l'incremento della produttività attraverso la concessione di mutui a favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali, agricole ed artigiane nonché di società cooperative e loro consorzi. Lo stanziamento iniziale di 6.575 milioni di originarie lire non è stato ulteriormente implementato da altre risorse provenienti dal bilancio dello Stato, rimanendo alimentato dai rientri delle rate di ammortamento dei mutui concessi. Per questo Fondo è stata accesa apposita partita nel conto patrimoniale dello Stato.

Alla fine degli anni '90, nell'ambito del conferimento alle regioni di funzioni e compiti dello Stato, il Fondo per l'incremento della produttività venne ricompreso tra quelli oggetto del trasferimento. In tal senso, si richiama in particolare l'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998. L'art. 10 del medesimo decreto ha introdotto una differenziazione tra le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, nel senso che per quest'ultime il trasferimento delle funzioni doveva avvenire con le modalità previste dai rispettivi statuti. Successivamente, il dPCM 26 maggio 2000 ha previsto il trasferimento delle risorse alle regioni a statuto ordinario con decorrenza 1° luglio 2000. Per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano il sistema di finanziamento resta in vigore fino a quando i rispettivi statuti non individuino le modalità del trasferimento.

Ciò premesso, ai sensi della normativa richiamata, nel mese di luglio 2000 è stato disposto il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, contestualmente al conferimento delle relative funzioni e compiti, delle risorse disponibili sul conto corrente di Tesoreria Centrale intestato al Fondo in esame.

Le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno adeguato i rispettivi statuti, consentendo il trasferimento delle risorse. Le Regioni Sicilia e Valle d'Aosta non vi hanno ancora provveduto.

Nel 2010 non sono state effettuate erogazioni. Complessivamente, a fine esercizio la consistenza del Fondo, considerate le risorse trasferite e disponibili per le Regioni nonché i crediti residui del Fondo che devono rientrare, ammonta a soli 129 mila euro.

2.5. Banca Nazionale del Lavoro

2.5.1. Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – Foncooper (gestione stralcio)

Trattasi di una gestione stralcio dopo il trasferimento alle Regioni delle risorse del "Fondo" istituito dalla legge n. 49 del 1985²⁶ presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per il finanziamento delle cooperative. L'Istituto, che ha provveduto ad istruire e finanziare le domande presentate entro il 30 giugno 2000, sta proseguendo nella gestione stralcio, trasferendo alle Regioni, semestralmente, le quote di rientro. Solo le Regioni Valle d'Aosta e Sicilia non hanno ancora provveduto ad attuare il decentramento amministrativo.

Complessivamente, al 30 giugno 2010 sono stati trasferiti alle regioni circa 180 milioni.

2.6. Invitalia S.p.A. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (ex Sviluppo Italia)

2.6.1. Fondo destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno

Il Fondo, costituito nel 1991, è stato nel tempo confermato dalle disposizioni legislative che si sono succedute alla soppressione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno. E'

²⁵ Legge 1° marzo 1986, art. 6, comma 2, lett. g).

²⁶ Legge 27 febbraio 1985, n. 49.

destinato alla concessione di finanziamenti a favore di società partecipate dall'Agenzia, per investimenti e azioni di sostegno allo sviluppo del settore turistico e termale. I prestiti sono concessi ad un tasso agevolato pari al 35 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto, per una durata massima di 15 anni.

Nel triennio 2007-2009 l'operatività del fondo ha subito forti rallentamenti, ma nel corso del 2010 il fondo è stato oggetto di riavvio graduale.

In particolare è stata perfezionata la delibera di concessione del finanziamento di 1,6 milioni a favore del Villaggio "Le Tonnare di Stintino"; è stato ricevuto lo stato di avanzamento lavori di Italia Turismo relativo al contratto del Villaggio Alimini; è stato avviato un piano di *project financing* per la realizzazione del nuovo porto turistico di Salerno.

Al 31 dicembre 2010, le disponibilità ammontano a 46 milioni.

2.6.2. Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese

Come già osservato nelle precedenti relazioni, il Fondo in esame, previsto dalla legge finanziaria 2004²⁷, è stato soppresso dall'art. 1, commi 847-850 della legge finanziaria 2007²⁸, che ha istituito, in attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono state trasferite anche le risorse della gestione in esame che, peraltro, non ha mai operato a causa dapprima della dichiarazione di illegittimità costituzionale²⁹ dell'art. 4, comma 110 della legge finanziaria 2004, recepita dalla delibera CIPE del 29 luglio 2005 e, successivamente, per l'attesa di una pronuncia della Unione Europea circa la compatibilità delle sue finalità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Le risorse erano destinate all'acquisizione di partecipazioni di minoranza, nella misura del 30 per cento, in medie e grandi imprese operanti sul territorio nazionale in base alla presentazione di iniziative di sviluppo, ovvero di quote di minoranza, nella misura massima del 30 per cento, di fondi mobiliari chiusi, che investissero in medie e grandi imprese³⁰. La dotazione finanziaria iniziale di 55 milioni era stata incrementata dalla legge finanziaria 2005 con ulteriori 10 milioni e successivamente ridotta per il trasferimento di 12 milioni al conto corrente dedicato al Fondo presso il Banco Desio, per operazioni coerenti con le finalità del Fondo stesso. Nel mese di giugno 2008 i 12 milioni sono stati riversati sul conto di provenienza, comprensivi di interessi maturati per 744 mila euro (all'atto di chiusura del c/c, ulteriori 72 mila euro sono stati versati nel mese di maggio per residue competenze maturate).

Inoltre, l'art. 11, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2005, aveva rifinanziato il Fondo di rotazione con uno stanziamento di ulteriori 100 milioni, mai accreditati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sullo specifico conto corrente di tesoreria, presumibilmente a causa della pendenza del procedimento di notifica circa la compatibilità dello strumento con la normativa comunitaria. Tale procedura è stata successivamente interrotta per la soppressione del Fondo stesso avvenuta, come detto, con legge finanziaria 2007. A seguito della soppressione del Fondo, la gestione nel 2010 non è stata movimentata.

2.6.3. Fondo di rotazione per il finanziamento di programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse³¹

Le disponibilità del Fondo sono destinate, sulla base di delibere del CIPE, anche per il riordino e l'attività del sistema nazionale di promozione imprenditoriale. Le modalità di esecuzione delle attività e le linee di intervento attuabili dall'Agenzia sono state stabilite in

²⁷ Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 106.

²⁸ Legge n. 296 del 2006.

²⁹ Sent. Corte costituzionale n. 242 del 2005.

³⁰ Modalità e criteri di utilizzo delle risorse sono state stabilite dalla delibera CIPE n. 10 del 2004.

³¹ Legge 30 giugno 1998, n. 208, art. 1, comma 5.

specifiche convenzioni stipulate nel 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento delle politiche di coesione e l'Agenzia medesima. Il Fondo nasce come “fondo rotativo improprio” perché in passato ha finanziato interventi a fondo perduto, per i quali mancava la previsione di restituzione delle somme erogate.³²

Le risorse sono state trasferite, come “appoggio transitorio”, al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato, istituito con d.m. 30 novembre 2004 per accogliere le risorse destinate alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, fondo rotativo di seguito esposto, previsto dal d.lgs. n. 185 del 2000.

2.6.4. Fondo rotativo per le imprese per interventi a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità³³

Il d.lgs. n. 185 del 2000 ha previsto misure agevolative, contributi a fondo perduto, in favore della nuova imprenditorialità, condotta da giovani imprenditori, nei settori della produzione dei beni e servizi alle imprese³⁴, dei servizi in specifici comparti³⁵, in agricoltura³⁶; finanzia le cooperative sociali³⁷, attività di lavoro autonomo in forma di ditta individuale, microimprese in forma di società di persone e *franchising*.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 72 della legge finanziaria 2003, che ha disposto che i contributi alla produzione ed agli investimenti affluissero in appositi Fondi rotativi, è stato istituito il Fondo in esame, disciplinato con d.m. 30 novembre 2004³⁸, che ne ha stabilito i criteri e le modalità di concessione da parte della Società.

Le disponibilità del Fondo sono accreditate dal Ministero dell'economia e delle finanze sul c/c infruttifero presso la Banca d'Italia n. 22048, da dove sono prelevate le somme per le erogazioni in conto mutui agevolati, somme trasferite sui c/c bancari fruttiferi presso la banca tesoriera (c/c n. 10177 per i bonifici relativi all'autoimpiego, e n. 10176 per quelli destinati all'autoimprenditorialità). Gli incassi relativi alle rate dei mutui accessi a valere sul Fondo rotativo sono periodicamente girocontati dal c/c di Tesoreria n. 22043, sul c/c 22048. Le disponibilità complessive del Fondo sono rappresentate dal saldo dei c/c n. 22043, 22048 e dalle giacenze sui due c/c bancari fruttiferi; al 31 dicembre 2009 ammontano a 186 milioni di euro, mentre la consistenza è pari a circa 1.057 milioni.

Le erogazioni dell'anno sono state pari a 120 milioni, i rientri di capitali a 100 milioni.

2.7. *Intesa Sanpaolo*

2.7.1. Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA)³⁹ (gestione stralcio)

Trattandosi di un Fondo misto, che interveniva con crediti agevolati e contributi alla spesa, in questa sede si forniscono elementi di conoscenza solo con riferimento ai progetti finanziati con la concessione di crediti agevolati, che giustifica il permanere della rotatività del Fondo stesso.

³² I finanziamenti erano gestiti non come gestione fuori bilancio, ma solo mediante capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, inizialmente 8189, poi 7136, denominato: “Somme da erogare al fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale”.

³³ D.lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 72.

³⁴ Con particolare riferimento ai settori dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi alle imprese.

³⁵ Con riferimento ai seguenti comparti: fruizione dei beni culturali, turismo, manutenzione di opere civili ed industriali, innovazione tecnologica, agricoltura e trasformazione e tutela ambientale.

³⁶ Finanzia i giovani agricoltori che intendano subentrare a parenti entro il secondo grado nella conduzione di iniziative agricole di produzione e/o trasformazione.

³⁷ Trattasi di cooperative sociali di tipo b), nuove o preesistenti, per la realizzazione di iniziative nei settori dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi alle imprese.

³⁸ L'articolo 4 del decreto ministeriale 30 novembre 2004 dispone l'istituzione di uno specifico Fondo rotativo, depositato presso un apposito conto corrente infruttifero della Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla società Sviluppo Italia S.p.A..

³⁹ Legge n. 46 del 1982.